

Modello di organizzazione, gestione e controllo

BOTTARO s.r.l.

*ai sensi del D. Lgs. 231/2001
- parte generale -*

Redatto da:

Avv. Michela Degiovanni
Avv. Monica Bisio

Approvato:

dal CDA in data 22/05/2025

INDICE

CAPITOLO 1 - Presentazione

1.1 Presentazione

CAPITOLO 2 - Parte Generale

2.1 Introduzione

2.2 L'Organismo di Vigilanza

2.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

CAPITOLO 3 – Parte Speciale

3.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione

3.2 Norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

3.3 Reati societari

3.4 Reati contro il patrimonio

3.5 Reati ambientali

3.6 Reati tributari

3.7 Delitti contro il diritto d'autore

3.8 Impiego di cittadini con permesso di soggiorno irregolare

CAPITOLO 4 – Regolamento dell'organismo di vigilanza

CAPITOLO 5 – Sistema disciplinare e sanzionatorio

5.1 Violazioni

5.2 Sanzioni

CAPITOLO 6 – Approvazione e attuazione del modello





Bottaro Mario S.r.l.
Uffici Amm. e Commerciali
Via F. Baracca, 9
I - 20026 Novate Milanese (MI)
Tel. +39 02.33.24.24.1
Fax. +39 02.35.48.884

Sede Legale
Viale Bianca Maria, 28
I - 20129 Milano - Italy
P.IVA IT 04503840961
Cap. Soc. € 700.000,00 i.v.
R.I. 04503840961 - Rea 1752878

Centro Servizi
Via Stradivari, 6
I - 20026 Novate M.se (MI)
Stab. Produttivo
Via XXV Aprile, 14
I - 23014 Delebio (SO)

1.1 PRESENTAZIONE

1.1.1 ELEMENTI CARATTERISTICI

Denominazione: BOTTARO MARIO SRL

Sede legale e amministrativa: Via Francesco Baracca 9 – 20026 Novate Milanese (MI)

Partita Iva:04503840961

PEC: bottaro@pec.bottaro.org

1.1.2 CENNI AZIENDALI

La Società ha per oggetto: opera nel campo delle produzioni siderurgiche e delle attività ad esse collegate, nell'ambito di un contesto nazionale e internazionale; la Società è leader assoluto nel settore in Italia e uno dei maggiori produttori di filo cotto nero in Europa.

BOTTARO MARIO srl è una società certificata ISO 9001, IGQ NET.

1.1.3 ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

Vedi allegato



www.bottaro.org

info@bottaro.org - bottaro@pec.bottaro.org

2. PARTE GENERALE

2.1 INTRODUZIONE

Il presente Modello è stato realizzato in attuazione del D.lgs. 231/2001 che istituisce, in accordo con alcune convenzioni internazionali, la responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o vantaggio degli stessi.

Con il Dlgs 231 il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito.

Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l'Ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

2.1.1 DESTINATARI DELLA PARTE GENERALE

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali);
i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Generale, i seguenti soggetti esterni:

i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili;

i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili.

2.1.2 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1.2.1 IL REGIME DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Il sistema della responsabilità amministrativa degli enti, delineato dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si articola sui seguenti capisaldi.

La responsabilità sorge per connessione con la realizzazione di un reato, compreso tra quelli tassativamente indicati dal legislatore, da parte di una persona fisica che sia legata all'ente da un rapporto funzionale, il quale potrà essere di rappresentanza o di subordinazione, senza che però sia necessaria la sua identificazione.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione e, precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

Successivamente i reati hanno subito continue integrazioni con l'aggiunta dei seguenti reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- false comunicazioni (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625, 2° comma cod. civ.);

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote o della controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sul Consiglio Generale (art. 2636 cod. civ.);
- aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.);
- reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater) e ai delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).
- divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile e sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet.
- ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del Codice penale.

La legge n. 123/2007 ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche anche per i reati di natura colposa connessi ad omicidio o lesioni personali gravi e gravissime in violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, come previsti dagli artt. 589 e 599 del Codice penale. Tali disposizioni sono state ribadite dall'art.30 del D.lgs. 81/08 (il cosiddetto "Testo Unico" della sicurezza sul lavoro).

- "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

- delitti di criminalità organizzata, ovvero: delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.); associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 309/90), associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.); delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.). Infine, l'art. 24-ter stabilisce che, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

- Delitti contro l'industria e il commercio - e l'art. 25-nonies - delitti in materia di violazioni del diritto d'autore.

Con la Legge 3 agosto 2009, n. 116 è stato inserito nel D.lgs. 231 il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.), art. 25-decies.

La n. 39/2014 ha inserito il reato di "Adescamento dei minorenni", art. 609-undecies c.p. ed il D.lgs. n. 24/2014 ha modificato gli artt.li 600 e 601 c.p.

- autoriciclaggio. (Articolo 25-octies D.lgs. 231/01).
- delitti contro l'ambiente
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Istigazione alla corruzione tra privati.
- procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
- razzismo e xenofobia

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.
- Reati tributari.
- frode nelle pubbliche forniture, la frode in agricoltura
- peculato e abuso d'ufficio
- contrabbando
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante.
- delitti contro il patrimonio culturale
- false o omesse dichiarazioni richieste nelle operazioni di fusioni transfrontaliere.

2.1.2.2 L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE ESIMENTE

La norma prevede una specifica forma di esonero laddove la Società dimostri di aver posto in essere un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati (precetto) vigilando con continuità sul suo funzionamento, sulla sua efficacia e aggiornandolo in funzione dell'evoluzione.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- **individuare** le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- **individuare** modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- **prevedere** obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- **introdurre** un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, la **Società non risponde se prova che:**

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- è stato affidato a un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai Modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la Società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora la Società, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

2.1.3 L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETA'

2.1.3.1 MOTIVAZIONI PER L'ADOZIONE DEL MODELLO

La Società ha provveduto alla realizzazione e all'adozione del Modello per assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti.

La Società è infatti convinta che l'adozione del Modello costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per suo conto, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalle normative di riferimento.

A tal fine la Società ha avviato un progetto di analisi che è stato effettuato nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la propria capacità di gestione dei processi aziendali, limitando il rischio di commissione dei reati.

2.1.3.2 OBIETTIVI E FINALITA' DEL MODELLO

Scopo del Modello è implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati e di illeciti con la finalità di determinare in tutti coloro che operano in nome della Società la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in sanzioni penali ed amministrative.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, ci si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di attività sensibili (intese come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti ed anche nei confronti dell'ente;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di un costante controllo ed un'attenta vigilanza monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari ai propri Modelli.

2.1.3.3 PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

Con riferimento alle tematiche individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- mappatura dettagliata delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio: analisi dei rischi potenziali per ognuno di essi, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti; valutazione del sistema di controlli preventivi alla commissione di illeciti e, se necessario, definizione o adeguamento delle misure previste.

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto:

- a identificare le attività cosiddette sensibili, attraverso il preventivo esame della documentazione (organigrammi, procure, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività dell'ente (ovvero con i responsabili delle diverse funzioni). L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposti. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivo, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;
- a disegnare ed implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, nonché ai fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- a definire i protocolli di controllo nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. In tal senso si sono dunque definiti protocolli di decisione e di attuazione delle decisioni.

Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Si è quindi proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei sistemi d'organizzazione, gestione e controllo esistenti ed utilizzati all'interno dell'ente e a codificare, ove necessario in documenti scritti, le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal D.lgs. 231/2001.

Al termine di un processo di codifica delle prassi di organizzazione, gestione e controllo esistenti nonché di aggiornamento delle procedure/regole di comportamento aziendali, l'ente ha individuato le procedure riferibili al Modello, le ha raccolte in appositi documenti conservati presso la stessa, portandole di volta in volta a conoscenza dei Destinatari e mettendole comunque a disposizione degli stessi anche attraverso la pubblicazione nella intranet aziendale.

Le procedure/regole di comportamento riconducibili al Modello si integrano, evidentemente, con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione di poteri e le procure aziendali – in quanto funzionali al Modello - già utilizzati o operanti nell'ambito dell'ente.

2.1.3.4 STRUTTURE ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

Il Modello, la cui presente "Parte Generale" ne costituisce il documento descrittivo, è un sistema normativo interno finalizzato a garantire la formazione, l'attuazione e il controllo delle decisioni dell'ente in relazione ai rischi/reati da prevenire, formato dai seguenti "strumenti":

- 1 un Codice Etico (che fissa le linee di orientamento generali) già presente in azienda la "Parte Speciale" del presente Modello predisposta per le diverse tipologie di reato applicabili all'ente, che, in considerazione del loro particolare contenuto possono essere suscettibili di periodici aggiornamenti
- 2 un sistema di procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione e/o verifica delle operazioni in dette aree;
- 3 Un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione dei processi aziendali di formazione e di attuazione delle decisioni.

In tal senso gli ulteriori documenti aziendali fondamentali che rappresentano un riferimento per il Modello sono:

- l'organigramma;
- Deleghe, Procure, Mandati e i Verbali degli organi della Società;
- Contratti di servizio.

Si precisa che dall'analisi condotta è stata ritenuta remota la possibilità di concreta realizzazione dei reati di:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis); sfruttamento minorile; tratta di persone e riduzione in schiavitù;
- market abuse;
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 309/90);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine [Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.];
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- frode agricola;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- delitti contro il patrimonio culturale;
- False o omesse dichiarazioni richieste nelle operazioni di fusioni transfrontaliere.

Trattasi infatti di reati che, considerato l'assetto organizzativo e l'attività della Società, non assumono particolare rilevanza, in quanto:

- si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti dall'ente;
- i presidi di controllo previsti rendono remota la possibilità di una loro realizzazione.

2.1.3.5 MAPPA DELLE ATTIVITA' AZIENDALI "SENSIBILI"

Sono quindi state individuate, in base alle valutazioni sulla natura dei rischi presunti, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto.

L'attività di mappatura, riportata dettagliatamente in parte speciale, ha consentito l'individuazione delle principali fattispecie di potenziale rischio/reato e delle possibili modalità di realizzazione delle stesse, nell'ambito delle principali attività aziendali identificate come "sensibili".

Per ogni area, ciascuna riferibile a fattispecie di reato, sono state create parti speciali contenenti l'individuazione del reato, l'analisi dell'area e le procedure da applicare a fini della prevenzione.

Parte Speciale 1 – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia i reati realizzabili nei confronti della pubblica amministrazione;

- Parte Speciale 2 – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- Parte Speciale 3 – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter ossia ai reati societari
- Parte Speciale 4 – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis e bis1 relativi ai reati contro il patrimonio (è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies ossia ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
- Parte Speciale 5 – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies ossia ai reati ambientali.
- Parte Speciale 6 – è riferita ai reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies ossia ai “Reati tributari”
è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies ossia ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
- Parte Speciale 7 – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 24-bis relative ai delitti informatici / diritto d'autore
- Parte Speciale 8 – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodecies ossia al reato di “Impiego di cittadini con permesso di soggiorno irregolare e all'art. 25-quinquies ossia “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”

2.1.3.6 ADOZIONE E APPLICAZIONE DEL MODELLO

L'adozione del Modello è attuata dal C.d.A. tramite apposita delibera.

L'applicazione del Modello ed i controlli sulla sua efficacia vengono effettuati dall'Organismo di Vigilanza.

Con la medesima delibera il C.d.A. conferisce ad un organismo ad hoc l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo, denominato Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello stesso, nonché di curare la predisposizione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

2.2 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

2.2.1 ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è nominato direttamente dal C.d.A., esso deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ed ha le conoscenze e capacità tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti che gli sono attribuiti.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dal C.d.A. sia preventivamente alla nomina sia durante tutto il periodo in cui resta in carica. Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza risponde del proprio operato direttamente al C.d.A. e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico in modo da garantire la sua piena autonomia e indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento (qualora ritenga di dover ampliare e meglio documentare quelle già ricomprese all'interno di questo Modello) formalizzandole in apposito regolamento (“Regolamento dell'Organismo di Vigilanza”).

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dal C.d.A. i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari allo svolgimento dell'attività di Vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli ed all'aggiornamento degli stessi in conformità alle prescrizioni del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza, valutata periodicamente la sua adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, propone al C.d.A. le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al suo ottimale funzionamento nel rispetto della normativa vigente.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture dell'ente per l'espletamento delle sue funzioni di vigilanza e controllo e, laddove necessario, del supporto di altre funzioni aziendali (quali, ad esempio, il RSPP), ovvero di consulenti esterni.

2.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organo di Vigilanza e Controllo sono conferite le seguenti attribuzioni:

1. verificare l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti interessati, segnalando le eventuali inadempienze e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi;
2. verificare l'efficienza ed efficacia del Modello nel prevenire gli illeciti di cui al D.lgs. 231/2001;
3. segnalare al C.d.A. eventuali necessità od opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, anche in relazione a mutate condizioni aziendali;
4. segnalare al C.d.A., per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- . elaborare ed implementare un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- . verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura;
- . effettuare le attività di controllo sul funzionamento del Modello, anche tramite le funzioni interne e/o esterne individuate;
- . effettuare verifiche mirate su situazioni ritenute particolarmente a rischio;
- . verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di conoscenza dello stesso;
- . raccogliere tutte le informazioni in merito ad eventuali violazioni delle prescrizioni contemplate dal Modello ed effettuare le eventuali conseguenti indagini;
- . porre in essere o proporre agli organi direttivi, in funzione delle relative competenze, le azioni correttive necessarie per migliorare l'efficacia del Modello;
- . raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- . monitorare l'adeguatezza del sistema sanzionatorio;
- . coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;

- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti od aggiornamenti;
- svolgere attività di reporting nei confronti degli organi sociali.

L'operato dell'Organismo di Vigilanza non può essere sindacato da nessun altro organismo o struttura, ad eccezione del C.d.A., che ha il compito di vigilare sull'adeguatezza degli interventi dell'Organismo.

L'Organo di Vigilanza e Controllo, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove aree di attività a rischio, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l'opportunità che l'ente proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti che possono esporre la Società al rischio correlato alla potenziale commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini dell'ente nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la stessa, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

L'ODV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza e le segnalazioni false effettuate con dolo o colpa grave determineranno l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui nel seguito del presente documento.

L'ODV si darà un proprio regolamento per la gestione dell'attività di vigilanza che verrà allegato al presente modello.

3. PARTE SPECIALE

3.1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

3.1.1 SCOPO

La presente parte del Modello (Parte Speciale) riferita alle fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25, ossia i reati contro la Pubblica Amministrazione, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da BOTTARO MARIO SRL e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

3.1.2 TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Reati contemplati, descritti dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001 (modificati dalla L. n. 3/2019 e dal D. Lgs 75/2020 attuativo della direttiva PIF 1371/2017) e modalità di commissione degli stessi che possono riguardare BOTTARO MARIO SRL.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Commento

Il delitto può essere commesso da chiunque, purché estraneo alla Pubblica Amministrazione.

Il reato in esame si consuma nel momento in cui l'agente, non avendo realizzato compiutamente l'opera o l'attività prevista nell'atto di erogazione, destina le somme ad altra finalità.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000,00.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non potrà comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Commento

Il reato si realizza nel momento e nel luogo in cui l'agente effettivamente consegue l'indebita percezione.

Truffa (art. 640, c.2, c.p.)

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Sanzioni per l'ente (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture):

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo.

3.1.3 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e quelle aree di attività caratterizzate da strumenti principalmente di tipo finanziario o nelle quali, pur non intrattenendosi rapporti direttamente con la P.A, si potrebbero creare le premesse per la commissione di reati.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("Aree di Attività a Rischio") sono:

1. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
2. la partecipazione a gare d'appalto, non solo ad evidenza pubblica;
3. le richieste di provvedimenti amministrativi, anche occasionali, per lo svolgimento di attività anche strumentali a quelle tipiche della Società (autorizzazioni/concessioni/licenze);
4. i rapporti con le Autorità di vigilanza, e altri organismi di diritto pubblico, nonché il rilascio di informazioni alla Pubblica Amministrazione;
5. la tenuta dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e quelli in materia ambientale e di sicurezza ed igiene sul lavoro;
6. l'acquisizione, la gestione e il controllo delle consulenze;
7. gestione dei rapporti con soggetti pubblici nell'ambito delle procedure per le operazioni di mobilità cassa integrazione e accordi sindacali relativi al personale;

A CHI SI RIVOLGE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di BOTTARO MARIO SRL nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori come già definiti nella Parte Generale.

OBIETTIVO

Tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto

3.1.4 ESITO DELL'ATTIVITÀ DI MAPPATURA

L'indagine e gli approfondimenti compiuti hanno evidenziato, nelle attività sensibili, quanto segue:

- a. i rapporti che la Società intrattiene con i diversi enti pubblici (INAIL, INPS, ARPA, Ispettorato del lavoro, Comune, Agenzia delle Entrate, ecc.) che, a vario titolo, si occupano dell'osservanza degli adempimenti fiscali e tributari e previdenziali risultano confinati alle strette attività istituzionali;
- b. il conferimento di incarichi a professionisti esterni è disciplinato per iscritto in modo specifico;
- c. la gestione degli acquisti e delle spese risulta disciplinata da procedure interne;
- d. la partecipazione a procedure a gare d'appalto nonché per l'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti ed assicurazioni da parte di organismi pubblici italiani o comunitari/internazionali e loro concreto impiego e/o gestione risultano proceduralizzate sulla base di appositi protocolli interni.
- e. La gestione di rapporti straordinari con il personale, quali procedure di mobilità, cig, accordi sindacali, eventuali accertamenti da parte degli enti preposti in materia di personale.

Di seguito, brevemente, le possibili ma non probabili modalità di attuazione dei reati menzionati.

Il delitto di corruzione c.d. impropria potrebbe configurarsi laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio accettasse promesse o dazione di utilità alle quali non abbia diritto dal vertice societario, per affrettare e/o agevolare, nell'interesse della Società, il compimento di un atto dovuto.

Il delitto di corruzione c.d. propria, invece, potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, a fronte di promesse o dazioni di utilità da parte del vertice societario omettesse o ritardasse, nell'interesse della società, un atto di propria competenza ovvero ponesse in essere un atto contrario ai doveri inerenti il proprio ufficio.

In ordine al punto sub b), esiste una prassi aziendale che disciplina il conferimento degli incarichi di consulenza ed il loro effettivo svolgimento ed appare idonea a prevenire la commissione di taluni delitti contro la Pubblica Amministrazione: corruzione c.d. impropria (art. 318 c.p.), corruzione c.d. propria (art. 319 c.p.).

Di seguito, le possibili modalità di attuazione di tali reati.

In relazione ai delitti sopra menzionati, i consulenti, svincolati da momenti di controllo non casuali, potrebbero porli in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società utilizzando una parte dell'importo della provvigione ricevuta.

Di seguito, le possibili modalità di attuazione del delitto di cui all'art. 319-ter c.p.

Il legale della Società, per favorire la posizione della sua cliente nel processo, potrebbe promettere o dare ad un testimone denaro o altra utilità alle quali non abbia diritto per indurlo a rendere falsa testimonianza.

Il legale potrebbe, altresì, dietro la promessa o la dazione di denaro o altra utilità a magistrati e/o giudici, ottenere trattamenti di favore per BOTTARO MARIO SRL.

Inoltre, la Società potrebbe porre in essere forme di corruzione c.d. indiretta attraverso la selezione e/o il pagamento anomalo di un consulente "vicino" al pubblico funzionario di cui nutre interesse.

In ordine al punto sub c), la procedura acquisti adottata ed osservata risulta disciplinata in modo articolato e soddisfacente. In particolare, può considerarsi idonea a prevenire il rischio che, attraverso una gestione non rigorosa degli acquisti e delle spese, possano costituirsi fondi c.d. neri, prodromici alla commissione dei delitti di corruzione.

In riferimento al punto sub d), la procedura adottata da BOTTARO MARIO SRL è funzionale rispetto ai reati ivi richiamati, attraverso un controllo continuo e costante, mediante riunioni settimanali con i responsabili di area che devono riferire all'Amministratore delegato cui spetta la eventuale autorizzazione dell'operazione. Delle riunioni viene redatto verbale scambiato internamente via mail in ossequio al principio di trasparenza dei processi decisionali.

3.1.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari come sopra individuati, tramite procedure e prassi aziendali– i seguenti **obblighi**:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
- divieto di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

In particolare, è vietato:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato, per consentire all'Organismo di Vigilanza le verifiche al riguardo; ai fini del presente divieto, si ritiene di modico valore, un regalo il cui valore normale sia inferiore ad euro 50,00 (cento/00).
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;

- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o internazionali al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
2. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere verificati dal CDA;
3. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a BOTTARO MARIO SRL;
4. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
5. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici, ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

3.1.6 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Il Responsabile Interno è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;

1. è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la P.A. nell'ambito dei procedimenti da espletare;
2. è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
3. è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente **procedura**:

Predisposizione di un Archivio da cui risultino tutti i dati dell'operazione (valore economico, soggetti coinvolti), i verbali delle riunioni ove saranno indicati i partecipanti l'oggetto dell'incontro e l'individuazione di eventuali aree di rischio, messo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, curandone l'aggiornamento.

Per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti il verbale della procedura adottata dovrà contenere:

1. -Richiesta di finanziamento; predisposizione e controllo della documentazione da presentare; Eventuali garanzie rilasciate; Esito della procedura;

2. - Stati di avanzamento e modalità di esecuzione del progetto finanziato; eventuali modifiche durante l'esecuzione;
3. - Rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;
4. - l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nella partecipazione alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
5. - la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
6. - l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner), la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
7. - altri elementi e circostanze attinenti dell'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito dell'operazione stessa);
8. - per Collaboratori che siano abitualmente in rapporto con la Società, sarà sufficiente fare riferimento a condizioni già verificate.

3.1.7 ISTRUZIONI PER L'USO E RELATIVE VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito degli amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni ai soggetti coinvolti affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto. Si tratta di sistemi di controllo in grado di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto (ad es. rilevazione di anomalie nei profitti di particolari operazioni, o pagamenti di corrispettivi a consulenti o sub-appaltatori, che non risultino giustificati dall'economia della transazione).

È compito dell'Organismo di Vigilanza di:

1. verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti–il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai criteri indicati nel modello, verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute e l'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

3.2. NORME ANTINFORTUNISTICHE E TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

3.2.1 SCOPO

La presente parte speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione della Sicurezza applicato da BOTTARO MARIO SRL e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Tale parte del Modello è implementata in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008.

Obiettivo:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Oltre alle regole del presente modello i destinatari devono conoscere e rispettare, in riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, parti integranti della presente parte speciale:

1. il Codice Etico;
2. il Documento di Valutazione dei Rischi e suoi eventuali aggiornamenti/allegati;
3. tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere in materia di sicurezza/igiene sul lavoro.

BOTTARO MARIO SRL riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della organizzazione aziendale.

Conseguentemente, la Società adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della Società (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure aziendali.

La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

1. evitare i rischi e prevenire le situazioni di rischio;
2. valutare i rischi che non possono essere evitati;
3. ridurre i rischi alla fonte;
4. programmare la prevenzione,
5. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
6. promuovere e attuare attività di formazione e informazione sulla sicurezza e prevenzione dei rischi.

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi.

3.2.2 TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO).

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (se l'Ente viene condannato per uno dei delitti di cui alla presente parte speciale, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non

inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno nonché una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote). Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nel citato art. 25-septies.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2.000,00; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Sanzioni a carico dell'ente per i reati di: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

3.2.3 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001, è stata effettuata una analisi che si pone i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

Dall'esame della struttura e dell'operatività aziendale è stato possibile effettuare una ricognizione delle attività sensibili, identificando le aree delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto.

3.2.4 PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DELL'AREA DI RISCHIO

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO; DELEGHE DI FUNZIONI.

È predisposto un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di:

- effettività;
- sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico-professionale del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro deve:

- risultare da atto scritto recante data certa;
- essere diretta ad un soggetto che possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- essere accettata dal delegato per iscritto.
- Il soggetto delegato deve essere consapevole delle funzioni ad esso delegate.

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI PREPOSTI

In funzione dei ruoli e delle competenze, sono attribuite le responsabilità dei preposti in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia e i preposti devono ricevere adeguata informazione e formazione. Sono definite le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso; il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente.

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Sono definiti ruoli, responsabilità e modalità per la redazione, approvazione e archiviazione della documentazione aziendale e delle registrazioni obbligatorie relative alla salute e alla sicurezza.

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA

Viene garantito il monitoraggio sistematico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano la misura dell'efficacia ed efficienza aziendale nella gestione della sicurezza e nella prevenzione.

Tali dati sono raccolti annualmente dal RSPP, presentati alla Direzione Aziendale e ai rappresentanti dei lavoratori e trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

Il RSPP procede anche ad un'analisi sistematica di tali dati per la individuazione di eventuali azioni preventive o correttive.

Periodicamente il RSPP effettua una verifica sistematica relativamente a:

1. lo stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori della loro efficacia
2. la conformità alle prescrizioni legali
3. I risultati di tale verifica sono presentati alla Direzione Aziendale e trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE

BOTTARO MARIO SRL è convinta che il processo di prevenzione e miglioramento della sicurezza debba vedere coinvolto tutto il personale aziendale.

A tale fine ogni lavoratore è incoraggiato a segnalare al proprio responsabile di funzione o direttamente al RSPP eventuali anomalie o proposte di miglioramento, che sono raccolte dall'RSPP che organizza riunioni periodiche e redige verbale.

COMUNICAZIONE CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il RSPP deve inviare all'Organismo di Vigilanza un report informativo, con cadenza semestrale, comprendente almeno:

1. descrizione degli incidenti/infortuni eventualmente occorsi;
2. risultati delle attività di monitoraggio e verifica effettuate;
3. stato di attuazione del programma di miglioramento;
4. segnalazioni ricevute;
5. risultati di eventuali accertamenti degli organismi di controllo.
6. In caso di infortuni che abbiano causato (o avrebbero potuto causare) lesioni gravi il RSPP avverte tempestivamente l'organismo di vigilanza.

VALUTAZIONE DEI RISCHI E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO.

Relativamente **all'attività sensibile** di "Valutazione dei rischi e definizione e gestione degli interventi di miglioramento", è stata definita una procedura che disciplina l'attività di aggiornamento della valutazione dei rischi e di definizione delle modalità con le quali l'organizzazione individua e gestisce gli obiettivi di miglioramento in materia di sicurezza, coerentemente con quanto stabilito nel codice etico aziendale. La procedura si applica a tutte le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

AGGIORNAMENTO NORMATIVO E VERIFICA DI CONFORMITÀ NORMATIVA

Relativamente **all'attività sensibile** di "Aggiornamento normativo e verifica di conformità normativa", è stata definita una procedura che disciplina l'attività di accesso, identificazione, valutazione e applicazione delle prescrizioni legali in materia di sicurezza e di acquisizione e conservazione di tutta la documentazione e le certificazioni obbligatorie per legge.

La procedura definisce modalità e responsabilità in merito a:

1. accesso e identificazione delle norme applicabili;
2. raccolta delle norme e registrazione (viene stabilita e mantenuta una lista di tutte le leggi e dei regolamenti pertinenti);
3. identificazione delle ricadute del nuovo dettato normativo sulle attività dell'azienda;
4. comunicazione delle azioni conseguenti alle funzioni interessate;
5. verifica dell'attuazione delle azioni.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Relativamente **all'attività sensibile** di "Gestione delle emergenze", al fine di garantire l'individuazione delle potenziali emergenze, l'efficace coordinamento in fase di risposta a eventuali incidenti e situazioni di emergenza e la capacità di prevenire o attenuare le conseguenze degli eventi incidentali, è stata definita una procedura che disciplina le attività di:

- definizione delle responsabilità e modalità per l'individuazione delle emergenze;
- definizione, redazione, riesame, approvazione e simulazione periodica del "Piano di emergenza interno";
- formazione e addestramento alle emergenze;
- manutenzione e verifica dei presidi e delle dotazioni per le emergenze.

SORVEGLIANZA SANITARIA

- Relativamente **all'attività sensibile** di "Sorveglianza sanitaria", al fine di assicurare la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente è stata definita una procedura che disciplina le attività di:
- definizione del protocollo sanitario;
- attuazione degli accertamenti sanitari;
- attivazione o modifica del protocollo sanitario in caso di nuovi assunti e cambi mansione;
- nomina e definizione dei compiti del Medico Competente.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Relativamente all'attività sensibile di "Formazione e informazione", è stata definita una procedura per regolamentare le attività di formazione, informazione e addestramento da erogare al personale dipendente di BOTTARO MARIO SRL e a lavoratori con contratto di somministrazione e stagisti.

La procedura definisce anche le modalità in caso di nuove assunzioni e cambi di mansione I contenuti della procedura specificano modalità e responsabilità in merito a:

- l'individuazione delle necessità di formazione e addestramento;
- la pianificazione e attuazione della formazione;
- la registrazione delle attività formative;
- la verifica della loro efficacia;
- l'informazione e sensibilizzazione del personale sull'igiene e la sicurezza del lavoro.

GESTIONE INFORTUNI

È stata definita una procedura per regolamentare la raccolta e l'analisi dei dati in occasione di infortuni occorsi all'interno dello stabilimento al fine di garantire la tracciabilità degli incidenti occorsi, e delle situazioni potenzialmente dannose, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.

La procedura prevede la definizione di responsabilità e modalità operative per:

- registrazione incidenti;
- l'analisi degli eventi;
- la definizione di eventuali azioni correttive.

RAPPORTI CON I FORNITORI

Relativamente **all'attività sensibile** di "Gestione dei contratti di appalto e opera", è stata regolamentata, all'interno di un'apposita procedura, la gestione delle attività in appalto o d'opera, definendo, per ogni figura

responsabile, i compiti e le attività da mettere in atto per la tutela della sicurezza e della salute di tutto il personale interessato, durante gli interventi eseguiti da imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

La procedura viene applicata nel caso di lavori in appalto esterno e/o contratti d'opera effettuati all'interno dell'azienda da ditte appaltatrici, cooperative, lavoratori autonomi.

In tal senso sono state definite modalità e responsabilità per:

- qualificare i fornitori in relazione ai loro requisiti tecnico-professionali;
- valutare i rischi derivanti dalle interferenze;
- fornire le informazioni sui rischi e le misure di prevenzione ed emergenza;
- definire trasmettere le norme di comportamento;
- vigilare sull'operato dei fornitori.

ACQUISTO IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE

Per garantire una corretta gestione **dell'attività sensibile** di "Acquisto di impianti macchine e attrezzature" è stata definita una procedura che stabilisce le modalità operative per l'acquisto di macchine, impianti e componenti di sicurezza utilizzate in produzione per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza e igiene del lavoro.

La procedura prevede la definizione di responsabilità e modalità operative per la:

- definizione delle specifiche di acquisto;
- analisi dei fattori di rischio;
- collaudi e/o verifiche di prima installazione;
- conservazione manuali d'uso e manutenzione;
- gestione formazione ed informazione ai lavoratori.

ACQUISTO E GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Per garantire una corretta gestione dell'attività sensibile di "Acquisto e gestione delle sostanze chimiche" è stata definita una procedura che stabilisce responsabilità e modalità operative per:

- gestione schede di sicurezza;
- analisi preliminare dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- definizione delle modalità di deposito e utilizzo.

MODIFICA STRUTTURE, IMPIANTI, PROCESSI

Per questo **processo "sensibile"** è stata definita una procedura per garantire la valutazione preliminare delle modifiche ad attività, macchine, impianti, layout e strutture, al fine di assicurare che queste modifiche non aumentino i rischi.

Lo scopo della procedura è di regolamentare tutte le attività relative alle nuove realizzazioni, sia di natura edile che impiantistica, nonché le modifiche sostanziali relative alle opere e agli impianti esistenti, con la finalità di valutare preliminarmente e pianificare correttamente gli interventi, in maniera tale da garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene degli ambienti di lavoro.

MANUTENZIONE

In una specifica procedura sono state definite modalità e responsabilità del processo di manutenzione, attraverso il quale BOTTARO MARIO SRL garantisce che le proprie macchine, attrezzature e impianti siano mantenuti nelle originarie condizioni di efficienza e di sicurezza, così come per prevenire l'insorgenza di condizioni che possano creare un incremento delle condizioni di rischio.

Tale procedura si applica alle manutenzioni delle macchine ed attrezzature di produzione, degli impianti (compresi quelli per la prevenzione e protezione), dei mezzi di sollevamento e di movimentazione.

Vengono specificate le modalità relative a:

1. esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche su attrezzature e impianti che possono generare incidenti;
2. esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche sui presidi di prevenzione e protezione;
3. controllo dei dispositivi di sicurezza delle macchine.

GESTIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Per garantire una corretta gestione **dell'attività sensibile** di "Acquisto e gestione dei DPI" è stata definita una procedura che stabilisce responsabilità e modalità operative per:

1. scelta dei DPI;
2. distribuzione e manutenzione dei DPI;
3. informazione sull'utilizzo;
4. vigilanza sull'utilizzo da parte dei lavoratori.

3.3. REATI SOCIETARI

3.3.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter, ossia i reati societari, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da BOTTARO MARIO SRL e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di Attività Sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia. In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

3.3.2 TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI (ARTICOLO 25-TER DEL DECRETO)

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001 così come modificato dalla L. 27 maggio 2015 n. 69.

In particolare, per tutti i reati societari previsti dall'art 25-ter del D.lgs. 231/2001 (impedito controllo, formazione fittizia del capitale, illegale ripartizione degli utili, ecc.) risulta ora punibile l'ente qualora gli stessi siano posti in essere anche da figure diverse dagli amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci se presenti, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Si precisa che i soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che soggetti attivi sono gli amministratori, configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che soggetti attivi sono gli amministratori, configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od

ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo.

RIASSUNTO DELLE SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETA'

Sanzioni a carico della Società per i reati societari

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile, si applicano all'ente (BOTTARO MARIO SRL) le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3.3.3 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati Societari richiamati dall'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

1. predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
2. gestione rapporti con Soci e Collegio sindacale o revisore;
3. operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
4. comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee;
5. conflitti di interesse.

3.3.3. bis DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di BOTTARO MARIO SRL, nonché da Collaboratori esterni, Fornitori come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3.3.4 ESITO DELL'ATTIVITÀ DI MAPPATURA

Con riferimento ai reati societari per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo.

L'individuazione e la valutazione del rischio-reato è generata dal raffronto delle norme introdotte dal nostro ordinamento e tiene conto:

- delle modalità di predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- delle modalità di gestione rapporti con Soci e Collegio Sindacale/revisore;
- delle modalità di effettuazioni delle operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- delle modalità di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee;
- delle gestioni dei conflitti di interesse;

3.3.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale prevede l'espresso **divieto** a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di BOTTARO MARIO SRL di:

- porre in essere, collaborare o realizzare comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

È pertanto fatto l'**obbligo** a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare le leggi vigenti e tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, e fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società; osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti; improntare le attività e i rapporti con le altre Società alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto **divieto, in particolare**, di:

1. - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. - omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e comunque tutte quelle attività che possano concretizzare i reati descritti.

3.3.6 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

I Principi generali di controllo utilizzati per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- Segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- Tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

3.3.6 bis PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI, DELLE RELAZIONI E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'esistenza e la diffusione al personale di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dalla funzione competente sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati alle funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio;
- le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura bilancio;
- l'esistenza di istruzioni rivolte alle funzioni interne e alle Società controllate, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica;
- modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
- la previsione di almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il revisore e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento e, in particolare, la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- lo svolgimento di attività di formazione di base, in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti;
- l'acquisizione dai vertici delle società e dai Direttori/Responsabili della conferma della veridicità dei dati forniti;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente o dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio.

3.3.7 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di BOTTARO MARIO SRL potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Societari diretti a verificare la conformità delle attività

stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

3.4. REATI CONTRO IL PATRIMONIO

3.4.1 SCOPO

La presente parte speciale disciplina le fattispecie di reato contro il patrimonio e descrive e documenta il sistema di gestione applicato da BOTTARO MARIO SRL e costituisce il riferimento primario per la verifica da parte dell'organismo di Vigilanza del rispetto del modello.

3.4.2 TIPOLOGIA DI REATI

Ricettazione (art. 648 c.p.)

I. Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si fintromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516,00 euro a 10.329,00 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379,648-ter, 649, 709, 712].

II. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300,00 a euro 6.000,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

III. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

IV. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000,00 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800,00 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

V. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648-bis] l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [46, 379, 649] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336-346 c.p.p.] riferita a tale reato.

La norma mira ad impedire che, verificatosi un illecito, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio. (Per es. acquisto di cose rubate; Acquisto di merce contraffatta o adulterata).

La condotta incriminata, infatti, consiste nell'acquistare, ricevere, occultare denaro o cose provenienti da illecito, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare per trarne un profitto per sé o per altri. Per acquisto deve intendersi ogni operazione di compravendita, permuta, donazione, acquisto di diritti reali. Il ricevere consiste in ogni forma di conseguimento del possesso, anche solo temporaneo, della cosa non uti dominus.

L'occultamento implica il nascondimento della cosa anche a carattere temporaneo.

Quanto poi, all'intromissione essa si realizza con qualsiasi attività di messa in contatto dell'autore del reato presupposto con un terzo possibile acquirente, non importa se di buona o di mala fede; non occorre comunque che l'interessamento messo in opera raggiunga lo scopo ma è sufficiente l'idoneità dell'azione rispetto allo scopo stesso.

L'oggetto materiale della condotta è rappresentato dal denaro o da cose.

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che oggetto materiale della ricettazione possano essere non solo i beni mobili, ma anche i beni immobili così ad es. il caso di chi acquista o riceve la proprietà di un immobile da chi lo abbia acquisito in modo truffaldino.

La ricettazione, inoltre, come sopra accennato, richiede l'esistenza di un delitto-presupposto sia esso doloso, colposo, consumato o tentato o una contravvenzione nei limiti di legge.

Soggetto attivo del reato può essere qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma "fuori dei casi di concorso nel reato".

Da questa limitazione si desume che il delitto in esame, oltre all'esistenza di un delitto precedente, ha un altro presupposto e, precisamente, la mancata partecipazione nel delitto medesimo.

L'elemento psicologico del reato è costituito dalla volontà di acquistare, ricevere, occultare, intromettersi nel fare acquistare, il denaro o la cosa, unitamente alla consapevolezza che il denaro/cosa proviene da un delitto; fare acquistare, il denaro o la cosa, unitamente alla consapevolezza che il denaro/cosa proviene da un delitto;

è altresì necessario che sussista il fine ulteriore e cioè quello di procurare a sé o ad altri un profitto.

Per quanto riguarda, invece, il caso del dubbio, seppur con alcune incertezze, in giurisprudenza ed in dottrina si ritiene che sussista dolo di ricettazione, e dunque punibilità, anche nel caso in cui il soggetto agente abbia acquistato, ricevuto ovvero occultato la cosa nel dubbio della sua provenienza illecita: in questi casi infatti si ritiene operi la figura del così detto dolo eventuale che ricorre tutte quelle volte in cui il soggetto agente, pur non avendo l'intenzione di realizzare un illecito, lo ha tuttavia messo in conto quale possibile conseguenza del suo agire e ne ha accettato il rischio.

Da ultimo, la ricettazione si consuma al momento del raggiungimento dell'accordo tra chi trasferisce il denaro/cosa e chi li riceve.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

I. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00.

II. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500,00 a euro 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. III. La pena è aumentata [64] quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

IV. La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

V. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La condotta incriminata consiste nel sostituire o trasferire capitali illeciti o nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. "Sostituire" vuol dire rimpiazzare denaro o valori sporchi con denaro o valori puliti; in questo senso la sostituzione può essere realizzata ad es. tramite il cambio di biglietti con altri pezzi o valute estere, con il versamento in banca ed il loro successivo ritiro. Il "trasferire", invece, comporta il ricorso a strumenti negoziali.

Il "compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa" comprende qualsiasi comportamento idoneo a neutralizzare o intralciare l'accertamento dell'origine illecita dei proventi ricavati dall'attività delittuosa.

L'oggetto materiale è costituito da denaro, beni o altre utilità; pertanto, esso determina la punibilità anche di attività di sostituzione effettuate su diritti di credito o altre entità economicamente apprezzabili.

Soggetto attivo del reato può essere, come nella ricettazione, qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del reato presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma "fuori dei casi di concorso nel reato".

Il reato presupposto consiste in ogni delitto colposo/non colposo o in una contravvenzione nei limiti di legge. L'elemento psicologico, costituito dal dolo generico, ricomprende, oltre alla volontà di compiere

l'attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo, la consapevolezza che i capitali da riciclare provengono da un delitto non colposo.

Per la consumazione è necessario che l'agente realizzi l'attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.)

I. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega inattività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 [379, 649].

II. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500,00 a euro 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

III. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

IV. La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

V. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato consiste nell'impiegare beni o altre utilità provenienti da delitto/contravvenzione (nei limiti di legge) al fine di conseguire un profitto, in questo senso l'espressione "attività economiche o finanziarie" è da intendersi come qualunque settore idoneo al conseguimento del profitto stesso.

Il dolo è costituito dalla coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza che essi provengono da un delitto.

Soggetto attivo del reato, come nella ricettazione e nel riciclaggio, può essere qualsiasi persona, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto, come si rileva dalla riserva espressa nella norma "fuori dei casi di concorso nel reato".

Il reato presupposto può essere un qualsiasi delitto, anche di natura colposa.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p.)

I. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

II. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500,00 a euro 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

III. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

IV. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

V. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

VI. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

VII. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

VIII. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

(“Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”).

A titolo esemplificativo, premesso che, diversamente dall’ipotesi di riciclaggio, per l’integrazione dell’autoriciclaggio è **necessario aver commesso direttamente il reato presupposto, ovvero aver concorso nella realizzazione dello stesso**, possibili modalità dell’autoriciclaggio possono essere:

- l’inserimento di fornitori o clienti fittizi nel sistema gestionale e contabile e trasferimento di denaro proveniente da attività illecite, al fine di favorire la sua re-immissione nel circuito economico, ottenendo un vantaggio monetario dallo svolgimento di tale attività;
- instaurazione di rapporti commerciali con clienti dediti ad attività illecite, con la finalità di ripulire il denaro generato tramite tali attività criminose, ottenendo un vantaggio economico dalla condotta posta in essere;
- emissione di note di credito regolate attraverso il riaccredito delle somme a persone giuridiche diverse dall’effettivo richiedente o su conti correnti non direttamente riconducibili all’effettivo richiedente, al fine di favorire la re-immissione nel circuito economico di denaro proveniente da un illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;
- accredito di somme su conti correnti di fornitori, giustificandole formalmente come pagamenti di servizi di fornitura o consulenza in realtà mai ricevuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;
- riaccredito di somme sui conti correnti aziendali da parte di fornitori o consulenti, giustificati come rimborso per precedenti pagamenti nei loro confronti, in realtà non dovuti, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività;
- investimenti a diretto vantaggio della Società, effettuati senza ricorrere alle disponibilità sui conti correnti aziendali e con denaro proveniente da reato, al fine di favorire la re-immissione nel circuito legale di denaro proveniente da illecito;
- concessione di piani di rientro a soggetti implicati in attività illecite i quali, attraverso il rimborso del dovuto, provvedono a ripulire il denaro di provenienza delittuosa, ottenendo un vantaggio economico dallo svolgimento di tale attività.

Sanzioni a carico dell’ente per i reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3.4.3 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come **presupposto l’attività di acquisizione di beni, denaro o utilità** anche da parte di terzi. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio (“Aree di Attività a Rischio”) sono:

- acquisti;
- contabilizzazione;
- flussi finanziari.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dagli Amministratori della società, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata una analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e registrazioni e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

Durante l'attività di verifica sono stati analizzati:

- i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le procedure esistenti
- le deleghe e attribuzioni.

3.4.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti della società nonché da Collaboratori esterni, Fornitori come già definiti nella Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3.4.5 ESITO DELL'ATTIVITA' DI MAPPATURA

Con riferimento alle attività di acquisto di beni o denaro anche da parte di terzi, loro reimpiego in attività economiche, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'effettuazione di interviste ai dipendenti e soci di BOTTARO MARIO SRL, in ragione delle responsabilità apicali rivestite nell'ambito delle singole attività a rischio. Le interviste sono state effettuate per definire l'ambito di operatività del singolo agente e per identificare quelle attività che risultano idonee, anche astrattamente, a configurare alcuni dei reati di cui al Decreto.

Di seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati:

- tipologia dei controlli sugli acquisti;
- tipologia dei controlli sulla contabilizzazione;
- tipologia di controlli sui flussi finanziari in genere.

3.4.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Sono posti a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.
- a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

- In particolare, è fatto divieto di eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla società.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- BOTTARO MARIO SRL, non inizierà o proseguirà nessun rapporto con dipendenti e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti nazionali e aziendali interni;

- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate.;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti BOTTARO MARIO SRL;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (acquisti, contabilità, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

3.4.7 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

Responsabile Interno per le Singole Aree di Attività a Rischio

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Il Responsabile Interno:

è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio e:

- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della **seguinte procedura**:

- predisposizione di un apposito Archivio da cui risultino i dati e gli elementi indicati nel successivo paragrafo;
- messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dell'Archivio curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per la società riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'oggetto dell'incontro;
 - l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni predisposte.

Dall'archivio devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione in oggetto;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo:

• Per gli acquisti:

- documenti giustificativi (fatture, bolle, contratti, etc.);
- tracciabilità delle movimentazioni finanziarie;

• Per la contabilità:

- documenti giustificativi (fatture, bolle, contratti, etc.);
- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nelle attività riguardanti gli acquisti;

- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- per Collaboratori abituali basterà, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

3.4.8 DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MODELLO E RELATIVE VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito degli amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni ai dipendenti e collaboratori affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto. Si tratta di sistemi di controllo sulla contabilità, sugli acquisti, sui flussi finanziari in genere.

È compito dell'Organismo di Vigilanza quello di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile Interno o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - a. all'osservanza delle disposizioni del Decreto;
 - b. alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - c. all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con, i collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo sulla contabilità e gli acquisti in genere, indicando i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

3.5. REATI AMBIENTALI

3.5.1 SCOPO

La presente parte speciale descrive e documenta la struttura del sistema di gestione applicato da BOTTARO MARIO SRL per la prevenzione dei reati e costituisce il riferimento per l'Organismo di Vigilanza per la verifica periodica della corretta applicazione del modello.

3.5.2 TIPOLOGIE DI REATI

Si riporta il testo dell'art. 25-undecies così come modificato dalla L 22 maggio 2015 n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente, precisando che la Legge in parola ha introdotto i seguenti nuovi reati:

Art. 452-bis. c.p. (Inquinamento ambientale)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000,00 a euro 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-ter (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale)

Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Art. 452-quater c.p. - (Disastro ambientale)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 25-undecies: In relazione alla commissione dei reati previsti dal Codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
 - per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
- In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per i reati di cui all'articolo 137 per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - per i reati di cui all'articolo 256: per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - per i reati di cui all'articolo 257: per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per i reati del Codice penale richiamati dall'articolo 3 bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
- Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione

definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

3.5.3 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'attività di gestione in senso lato dei rifiuti. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("Aree di Attività a Rischio") sono:

- gestione rifiuti;
- controllo immissioni;
- controllo documentazione autorizzazioni.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dagli Amministratori di BOTTARO MARIO SRL, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata un'analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tal fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

Durante l'attività di verifica sono stati analizzati:

- i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le procedure esistenti;
- le deleghe e attribuzioni di funzioni.

3.5.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di BOTTARO MARIO SRL nonché da Collaboratori esterni e Fornitori, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3.5.5 ESITO DELL'ATTIVITA' DI MAPPATURA

Con riferimento alle attività di gestione dei rifiuti, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'effettuazione di interviste al personale competente BOTTARO MARIO SRL, in ragione delle responsabilità apicali rivestite nell'ambito delle singole attività a rischio. Le interviste sono state effettuate per definire l'ambito di operatività del singolo agente e per identificare quelle attività che risultano idonee, astrattamente, a configurare alcuni dei reati di cui al Decreto.

3.5.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Si prevede espressamente – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

A carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione; In particolare, è fatto divieto di eludere od omettere le attività di controllo implementate.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. BOTTARO MARIO SRL, non inizierà o proseguirà nessun rapporto con soggetti che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti e dei principi di correttezza e lealtà, etici aziendali e nazionali;
2. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
3. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso.;
4. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere verificati e approvati.;
5. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

3.5.7 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente **procedura**:

- predisposizione di un Archivio da cui risultino gli elementi principali dell'attività;
- messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dell'Archivio curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni redazione di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte.

Devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione in oggetto;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere BOTTARO MARIO SRL nelle attività riguardanti la gestione dei rifiuti;
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- per Collaboratori che siano abitualmente in rapporto con BOTTARO MARIO SRL, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

3.5.8 DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MODELLO E RELATIVE VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito degli Amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al personale affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

È compito dell'Organismo di Vigilanza quello di:

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno
- verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
- all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
- alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto).

3.6. REATI TRIBUTARI

3.6.1 SCOPO

La presente parte speciale descrive e documenta la struttura del sistema di gestione applicato da BOTTARO MARIO SRL e costituisce il riferimento primario per la verifica da parte dell'organismo di vigilanza della corretta applicazione del modello.

3.6.2 I SINGOLI REATI

La legge di conversione del D.L. n. 124/2019 del 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata in Gazzetta il 24 dicembre 2019 ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel d.lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquedecies "Reati tributari".

"Art. 25-quinquiesdecies." – (Reati tributari).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

- b. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c. per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d. per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- e. per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f. per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) Decreto legislativo n. 74 del 10/03/2000

Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Commento

Per quanto riguarda le fattispecie di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3), in ordine alle definizioni, si chiarisce quanto segue.

Sulla nozione di fattura non emergono problematiche interpretative di alcun tipo, per contro il concetto di altri documenti necessita di un'opportuna delimitazione: rientrano infatti nell'ambito di tale categoria soltanto i documenti "aventi rilievo probatorio analogo alle fatture", ovvero quelli ai quali la normativa tributaria assegna esplicitamente il potere di attestare fatti aventi rilevanza fiscale.

In ordine poi al concetto di "inesistenza delle operazioni" si distingue tra "inesistenza oggettiva" e "inesistenza soggettiva". Il primo termine comprende sia il caso in cui l'operazione documentata nei modi sopra ricordati non è mai avvenuta, sia il caso in cui l'operazione è stata effettuata a un prezzo difforme – rectius inferiore – rispetto a quello indicato al fisco (c.d. "inesistenza relativa") generando quindi una parziale inesistenza oggettiva dell'operazione riportata cartolarmente.

Il concetto di "inesistenza soggettiva" si riferisce invece alla c.d. "interposizione di persona" che si verifica nel caso in cui l'operazione economica sia riconducibile nella realtà a soggetti diversi rispetto a quelli indicati nel documento fiscale: a tale concetto afferisce quindi sia l'interposizione fittizia (ovvero simulazione relativa che identifica un'operazione triangolare fra il soggetto interposto che non ha in alcun modo preso parte allo scambio economico, il soggetto interponente a cui si riferisce invece l'atto dissimulato e il terzo) che l'interposizione reale, in cui in sostanza viene indicato un soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto essere indicato, ma che effettivamente ha partecipato all'operazione.

Con riferimento al concetto di "elementi attivi o passivi", essi comprendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Sarà dunque necessario prendere in considerazione tutti quegli elementi (come le detrazioni) che operano direttamente sull'imposta in concreto che il contribuente è tenuto a versare, anche se intervenuti dopo la determinazione del reddito complessivo o della base imponibile (come, ad esempio, i crediti di imposta e le ritenute).

Per quanto riguarda il novero dei soggetti diversi dal contribuente che possono presentare la dichiarazione dei redditi o IVA in sua vece e che di conseguenza potranno poi eventualmente rispondere dal punto di vista penale in caso di dichiarazione fraudolenta o infedele, oltre agli amministratori, liquidatori o rappresentanti di società, enti o persone fisiche, la norma include anche il sostituto d'imposta nei casi previsti dalla legge. Le "operazioni simulate oggettivamente" sono quelle "poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte", mentre quelle "simulate soggettivamente" abbracciano i casi in cui dette operazioni "si riferiscono a soggetti fittiziamente interposti.

Per "mezzi fraudolenti", si intendono quei comportamenti artificiosi "realizzati in violazione di uno specifico obbligo giuridico determinando una falsa rappresentazione della realtà".

Per quanto attiene invece all'individuazione del soggetto attivo, è il contribuente che sottoscrive e presenta la dichiarazione fiscale.

Circa le modalità della condotta, il reato si articola in due momenti ben precisi che attengono in primo luogo all'utilizzazione di documentazione fiscale falsa perché attestante operazioni inesistenti, quindi, in secondo luogo, alla presentazione di una dichiarazione indicante i predetti elementi passivi fittizi.

Quanto alla fattispecie di cui all'art. 3, il delitto si articola attraverso una struttura bifasica, ove al compimento di "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" ovvero all'utilizzazione di "documenti falsi" o di altri "mezzi fraudolenti" consegue una dichiarazione mendace nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Commento

Il bene giuridico protetto è l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo mentre il soggetto attivo è chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti. L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente, mentre quello oggettivo consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta de qua necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. Occorre precisare che esiste: l'inesistenza meramente giuridica che è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto aventi natura del tutto diversa da quella fatta apparire in fattura. (es. si fattura la riparazione di un tetto in realtà si è rifatto il pavimento); l'inesistenza oggettiva che è quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto mai avvenute o avvenute in parte rispetto a quella indicate in fattura.

La consumazione del reato avviene all'atto dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento per operazioni inesistenti.

Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Commento

Il bene giuridico protetto è l'interesse fiscale dello Stato o anche la trasparenza intesa come esigenza del Fisco a conoscere esattamente quanto il contribuente deve pagare per imposte.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico di danno dato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultando o distruggendo, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Si tratta di reato di pericolo concreto, non essendo necessario il verificarsi di un danno per l'Erario.

3.6.3 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto, in maniera esemplificativa:

- l'attività di inclusione in dichiarazione (previa contabilizzazione) di fatture e altri documenti inesistenti a livello oggettivo e soggettivo, o con un valore superiore a quello reale.
- Operazioni simulate o uso di documenti falsi e altri mezzi fraudolenti idonei per ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore il Fisco.
- Occultamento o distruzione (totale o parziale) delle scritture contabili o dei documenti conservazione obbligatoria.

• Alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti su beni (propri o altrui) idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento al reato suddetto, è stata effettuata un'analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito può essere commesso il reato;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tale reato;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame di documenti e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale dell'organizzazione.

In particolare, in relazione alle singole fattispecie, assumono rilievo le attività di controllo su:

• **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA CON USO DI FATTURE FALSE**

- prezzo dei beni acquistati rispetto a quello di mercato,
- esistenza e operatività del fornitore (camerale, fatturato, addetti),
- oggetto di attività del fornitore in relazione con quanto fatturato,
- corrispondenza commerciale,
- individuazione dell'interlocutore (e-mail, posizione all'interno del fornitore)

• **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI**

- simulazioni oggettive (infedele inquadramento giuridico di un'operazione),
- simulazioni soggettive (soggetti interposti),
- documentazione delle operazioni affinché non risulti falsa.

• **OCCULTAMENTO/DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI**

- tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.
- funzioni aziendali incaricate e legittimate alla tenuta (e movimentazione) dei registri,
- scritture contabili,
- segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che possono deteriorare le scritture.

• **SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE**

- alienazione (anche gratuita) di beni mobili, immobili, partecipazioni,
- cessioni e operazioni straordinarie,
- identità delle controparti (interesse all'operazione, legami con soci/amministratori)

3.6.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella presente parte speciale.

3.6.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente – a carico degli Organi Sociali e Dipendenti, in via diretta, e a carico dei Partner e Consulenti, tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede espressamente i seguenti **divieti**:

- di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;

- di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, può potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione; In particolare, è fatto divieto di eludere od omettere le attività di controllo implementate. Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:
- la Società non inizierà o proseguirà alcun rapporto di lavoro e/o di consulenza e/o di fornitura con chi non intenda allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti della Società;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi con i Partner e i Consulenti devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche e/o i compensi concordati – e devono essere proposti o verificati o approvati dalla BOTTARO MARIO SRL;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (inclusione in dichiarazione - previa contabilizzazione - di fatture e altri documenti) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

3.6.6 DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MODELLO E RELATIVE VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

È compito dell'Organismo di Vigilanza quello di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe interne in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite o evidenziare altre situazioni di contrasto.
- Verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni di legge;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel modello;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

3.7 DELITTI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE

3.7.1 SCOPO

La presente parte speciale disciplina le fattispecie di reato contro il patrimonio e descrive e documenta il sistema di gestione applicato da BOTTARO MARIO SRL e costituisce il riferimento primario per la verifica da parte dell'organismo di Vigilanza del rispetto del modello.

3.7.2 TIPOLOGIA DEI REATI

La legge n. 99 del 2009 ha inserito tra i reati presupposto ex D.lgs. 231/01 una serie di fattispecie contenute nella c.d. "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Il nuovo articolo 25-novies prevede per l'ente sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 500 quote e sanzioni interdittive per la durata massima di un anno.

Oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;

• tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere per il rispetto delle norme sul diritto d'autore.

BOTTARO MARIO SRL riconosce l'importanza del rispetto della normativa in materia di diritto d'autore.

La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione delle norme in tema di diritto d'autore non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia, la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi e prevenire le situazioni di rischio;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- ridurre i rischi alla fonte;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica e adeguare l'attività produttiva all'innovazione tecnologica;
- promuovere e attuare attività di formazione, informazione e controllo in materia di diritto d'autore;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali.

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

3.7.3 LE FATTISPECIE DI REATO

Art. 171-bis "Legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941 n. 633).

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Commento

Quanto al primo comma, la disposizione colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione che avvenga ai fini di lucro.

La seconda parte del comma elenca le condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati"; sono tutte condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

Infine, nell'ultima parte del comma il legislatore ha inteso inserire una norma volta all'anticipazione della tutela penale, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

3.7.4 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Il reato sopra considerato trova come presupposto l'attività di approvvigionamento di software.

3.7.5 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'amministratore della rete informatica e gestione dei sistemi informativi nonché da Collaboratori esterni e Fornitori.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3.7.5 ESITO DELL'ATTIVITÀ DI MAPPATURA.

Con riferimento alle attività di approvvigionamento di software, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo.

3.7.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente, l'obbligo ad usare esclusivamente software coperto da licenza.

La presente Parte Speciale prevede espressamente i seguenti **divieti**:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

In particolare, è fatto divieto di:

- acquistare software non autentici
- installare su pc aziendali software non autentici
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla società.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- BOTTARO MARIO SRL, non inizierà o proseguirà nessun rapporto con soggetti che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi;
- gli approvvigionamenti di software devono essere gestiti in modo unitario, definendo in modo chiaro le responsabilità;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento della suddetta attività (approvvigionamento software) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

3.7.7 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO RESPONSABILE INTERNO

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente **procedura**:

- predisposizione di un Archivio da cui risultino i dati e gli elementi indicati nel successivo paragrafo;
- messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dell'archivio curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per la società riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'oggetto dell'incontro;
 - l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte.

3.7.8 ARCHIVIO PER LE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO

Dall'archivio devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione in oggetto;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo, per l'approvvigionamento di software:
 - nome prodotto;
 - documentazione di supporto;
 - fattura di acquisto;
 - controllo del prodotto.

Per la verifica di genuinità dei software adoperati

- postazione verificata;
- esito delle attività di verifica;
- l'indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati di assistere la società nelle attività riguardanti l'approvvigionamento di software, nonché il controllo sulle stesse (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- per collaboratori che siano abitualmente in rapporto con la Società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

3.7.9 DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MODELLO E RELATIVE VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito degli amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al personale affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

È compito dell'Organismo di Vigilanza quello di:

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile Interno; all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto).

3.8 IMPIEGO DI CITTADINI CON PERMESSO DI SOGGIORNO IRREGOLARE

3.8.1 SCOPO

La presente parte speciale disciplina le fattispecie di reato contro il patrimonio e descrive e documenta il sistema di gestione applicato da BOTTARO MARIO SRL e costituisce il riferimento primario per la verifica da parte dell'organismo di Vigilanza del rispetto del modello.

3.8.2 TIPOLOGIA DEI REATI

Il D.lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" "(Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), così come modificato dal nuovo Codice Antimafia, L. 161/17, che vi ha introdotto le fattispecie di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (Art. 12, D.lgs. 286/98)

3.8.3 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'attività di reclutamento del personale.

Al fine di determinare le attività ritenute sensibili con riferimento ai reati suddetti, è stata effettuata una analisi che si poneva i seguenti obiettivi:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- valutare l'efficacia delle procedure e pratiche di gestione esistenti nella prevenzione e controllo di tali reati;
- individuare le possibili criticità e le eventuali azioni di miglioramento o correttive da adottare.

A tale fine sono stati presi in considerazione processi e attività attraverso l'esame della documentazione e l'effettuazione di colloqui coi responsabili e con il personale.

Durante l'attività di verifica sono stati analizzati:

- i flussi dei processi aziendali rilevanti, le responsabilità e le procedure esistenti;
- le deleghe e attribuzioni delle funzioni.

3.8.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di BOTTARO MARIO SRL nonché da Collaboratori esterni, Fornitori e subappaltatori.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto in parola

3.8.5 ESITO DELL'ATTIVITA' DI MAPPATURA

Con riferimento alle attività di reclutamento del personale, per individuare e rilevare i rischi di reato esistenti, è stata necessaria l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività espletata e del relativo sistema organizzativo. La raccolta di tali informazioni, oltre che attraverso l'analisi documentale, è stata condotta mediante l'effettuazione di interviste alle figure competenti di BOTTARO MARIO SRL, in ragione delle responsabilità apicali rivestite nell'ambito delle singole attività a rischio. Le interviste sono state volte a definire l'ambito di operatività del singolo agente ed in secondo luogo a identificare quelle attività che risultano idonee, per lo meno astrattamente, a configurare alcuni dei reati di cui al Decreto.

3.8.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente i seguenti obblighi:

- la stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale.

La presente Parte Speciale prevede espressamente i seguenti divieti:

- divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, può potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

In particolare, è fatto divieto di:

- eludere od omettere le attività di controllo implementate.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- BOTTARO MARIO SRL, non inizierà o proseguirà nessun rapporto con dipendenti e collaboratori esterni che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti di BOTTARO MARIO SRL;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi di associazione con i partner e/o subappaltatori devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno da un responsabile di BOTTARO MARIO SRL;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno un responsabile di BOTTARO MARIO SRL;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento della suddetta attività (reclutamento personale straniero) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

3.8.7 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PUNTI DI CONTROLLO RESPONSABILE INTERNO (PROCESS OWNER) PER LE SINGOLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

- predisposizione di un apposito Archivio, anche informatico, da cui risultino gli elementi principali dell'operazione;
- messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dell'archivio curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per BOTTARO MARIO SRL riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
 - l'identificazione dei partecipanti;
 - l'oggetto dell'incontro;
 - l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte.

Dall'archivio devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione in oggetto;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.
- l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere BOTTARO MARIO SRL indicando motivazioni caratteristiche e compenso.
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- per collaboratori che siano abitualmente in rapporto con BOTTARO MARIO SRL, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

3.8.8 DIRETTIVE DA EMANARE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MODELLO E RELATIVE VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito degli amministratori comunicare gli obiettivi e fornire le istruzioni al personale affinché i sistemi gestionali comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

È compito dell'Organismo di Vigilanza quello di:

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe del Responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda alle funzioni conferite o evidenziare altre situazioni di contrasto;
- verificare periodicamente la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i Partner, subappaltatori, Collaboratori esterni od i Rappresentanti Aziendali qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi di controllo, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

PROCEDURA: Per l'approvvigionamento del personale devono essere monitorati costantemente i documenti del personale straniero assunto unitamente alla tipologia contrattuale che viene applicata e le effettive condizioni lavorative.

4 – REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 1 - Composizione ODV

In conformità a quanto previsto dall'art.6 del D.lgs. 231/2001 è costituito l'Organismo di Vigilanza della Società la cui funzione è quella di assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del M.O.G.

L'organismo si compone di **due membri**, scelti e nominati collegialmente dal C.d.A.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per un **periodo di tre esercizi**, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Le funzioni di componente dell'Organismo di Vigilanza non sono in alcuna misura delegabili.

Articolo 2 – Funzione e compiti dell'ODV

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

1. sull'effettività e sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti
2. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001;
3. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono, altresì, affidati i compiti di:

- predisporre le procedure di controllo previste dal Modello e condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- effettuare verifiche periodiche, almeno ogni due mesi, sulle diverse aree (ad. Es. amministrativa commerciale...) al fine di verificare l'osservanza dei processi e delle attività a rischio;
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari;
- erogare corsi di formazione per il personale, finalizzati a fornire la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.lgs., 231/2001;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. L'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale inerente e deve essere costantemente informato dal management:
 - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati;
 - b) sui rapporti con i Consulenti e con i Partners) che operano per conto della Società nell'ambito di Operazioni Sensibili;
 - c) sulle operazioni straordinarie della Società;
- verificare l'adeguatezza del Modello alla normativa vigente;

- attivare e svolgere inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. per l'esame dei contratti, per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.).

Articolo 3 – Pianificazione attività

L'ODV pianifica le proprie attività come indicate al punto 2, documentandole con apposito verbale.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere ai propri compiti, deve:

- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore;
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Articolo 4 - Informazione

L'Organismo di Vigilanza riferisce, in merito all'attuazione del Modello e al suo sviluppo:

- periodicamente al C.d.A. all'esito delle visite bimestrali;
- annualmente, in occasione della data di approvazione del progetto di Bilancio sullo stato di attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà chiedere di essere sentito dal C.d.A. qualora si presentino situazioni rilevanti;

L'Organismo di Vigilanza potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal C.d.A., per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

Articolo 5 – Coordinamento

Per garantire un più efficace funzionamento dei propri lavori, l'Organismo di Vigilanza si organizzerà con una suddivisione interna dei compiti.

Il Presidente svolge funzioni di supervisione e cura gli aspetti di coordinamento e di organizzazione dell'attività da svolgere.

Articolo 6 – Riunioni

L' Organismo di Vigilanza si riunisce su convocazione del suo Presidente e le riunioni potranno anche aver luogo in collegamento da remoto.

È inoltre convocato dal Presidente ogniqualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità.

L'avviso di convocazione può essere inviato utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione con preavviso di 8 giorni.

Della riunione verrà redatto verbale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Articolo 7 – Raccolta e conservazione dati

Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dell'Organismo di Vigilanza (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata in apposito archivio informatico, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Articolo 8 – Cause di rinuncia

Nel caso in cui un componente intenda rinunciare all'incarico deve darne motivata comunicazione al Presidente ed al C.d.A.

L'eventuale integrazione dell'organo, in caso di rinuncia o di decadenza (art. 7) di uno dei membri, deve avvenire al primo C.d.A. utile.

Articolo 9 – Revoca

La revoca dell'Organismo di Vigilanza, possibile per giusta causa, è atto del C.d.A. A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dell'Organismo di Vigilanza dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza
- un grave inadempimento dei doveri propri del componente dell'Organismo di Vigilanza, quale - a titolo meramente esemplificativo - l'omessa redazione del report annuale dell'attività svolta al C.d.A.;
- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte del componente dell'Organismo di Vigilanza.

5 - SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al Modello da parte dei Destinatari, rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

Le regole previste nel Modello sono assunte dall'ente in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sulla Società stessa incombe; pertanto, l'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i Destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretizzino un reato ovvero non determinino responsabilità diretta dell'Ente.

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

- mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle procedure previste dal Modello;
- mancato rispetto delle procedure aziendali concernenti l'evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;

- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure del Modello ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure previste dal Modello.

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

1. gravità della inosservanza;
2. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione;
3. elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
4. rilevanza degli obblighi violati;
5. conseguenze in capo all'ente;
6. eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
7. circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenze dell'infrazione per l'ente e per i dipendenti;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

Il grado della colpa e della recidività dell'infrazione costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e di equità.

5.1 VIOLAZIONI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo 231/2001 le sanzioni previste potranno essere applicate nei confronti del soggetto che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- inosservanza dei principi di comportamento e delle Procedure emanate nell'ambito dello stesso;
- mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle Procedure, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione del personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;

violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

5.2 SANZIONI

Le sanzioni irrogabili in caso di inosservanza alle regole del Modello sono in ordine di gravità:

- 1) il rimprovero verbale;
- 2) il rimprovero scritto;
- 3) la multa non superiore a tre ore;
- 4) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni;
- 5) il licenziamento con preavviso;
- 6) il licenziamento senza preavviso.

Il provvedimento di rimprovero verbale si applica in caso di lieve inosservanza colposa dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello ovvero di errori procedurali dovute a negligenza.

Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva nelle violazioni di cui al punto 1), ovvero si adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

Il provvedimento della multa si applica qualora, essendo già in corso nel provvedimento del rimprovero scritto si persista nella violazione delle procedure interne previste dal Modello o si continui a adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

Il provvedimento della sospensione dal servizio e dal trattamento economico sino ad un massimo di 10 (dieci) giorni si applica in caso di gravi violazioni dei principi e/o delle procedure del Modello, tali da provocare danni all'ente e di esporla a responsabilità nei confronti di terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

Il provvedimento del licenziamento con preavviso si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto.

Il provvedimento del licenziamento senza preavviso si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti comportamenti intenzionali:

- violazione dei Principi e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure per l'attuazione dello stesso ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

6 – APPROVAZIONE E ATTUAZIONE DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione del C.d.A. È pertanto rimessa a quest'ultimo la responsabilità di approvare e adottare, mediante apposita delibera, il Modello.

Questo Modello è stato adottato con delibera del C.d.A.

Il C.d.A. deve garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree di attività "sensibili" e delle Parti speciali del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

Infine, l'efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita:

- dai responsabili delle varie strutture organizzative (direzioni, funzioni, unità organizzative) dell'ente in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;
- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree "sensibili".

Il presente modello è portato a conoscenza dei portatori di interesse e dei terzi mediante pubblicazione sul sito internet di Bottaro Mario Srl.

L'ODV si assicurerà che sia effettuata anche la diffusione all'interno dell'azienda, promuovendo e monitorando le più opportune iniziative per la diffusione della sua conoscenza e comprensione.

- Si intendono allegate e richiamate tutte le procedure e certificazioni già esistenti in azienda.
- Si allega il codice etico
- Si allega organigramma aggiornato